

DISCIPLINARE PER LA VENDITA DEL COMPLESSO AZIENDALE

1) PREMESSA

1.1. Il sottoscritto curatore dott. Andrea Baldi, previa autorizzazione degli Organi della Procedura, intende porre in vendita, ai termini e alle condizioni previste nel presente disciplinare, il complesso aziendale di proprietà della società fallita meglio descritto al successivo art. 3 (di seguito l'“Azienda”).

1.2. L'Azienda svolge l'attività di costruzione (anche per conto terzi) e di vendita di ruote gommate e di altri materiali per carrelli ad uso industriale, commerciale e civile, nonché l'assunzione di mandati di agenzia, di rappresentanza e di commissione che riguardano i prodotti sopra citati.

1.3. L'Azienda, oltre ai contratti relativi alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e utenze telefoniche, ha in corso plurimi contratti di fornitura ed ordini aperti da clienti.

1.4. Con il presente disciplinare la Procedura intende definire:

- l'oggetto della procedura competitiva;
- le modalità di presentazione delle offerte di acquisto;
- le modalità di svolgimento della procedura competitiva;
- le modalità di stipula del contratto di cessione e del pagamento del prezzo.

2) ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE E AI BENI CHE COMPONGONO L'AZIENDA

2.1. Al fine di consentire agli interessati di acquisire ulteriori informazioni sull'Azienda e sui beni rientranti nel perimetro aziendale, nonché di prendere visione dei macchinari, delle attrezzature, degli automezzi e dei contratti, come nel seguito definiti, sarà possibile formulare espressa richiesta scritta al Curatore, dott. Andrea Baldi, tramite PEC all'indirizzo nof42023@procedurepec.it.

3) OGGETTO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA

3.1. L'Azienda è composta da:

- totalità dei macchinari, delle attrezzature, degli automezzi e, più in generale, dei cespiti e beni immateriali;
- avviamento e clientela;
- totalità delle autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, abilitazioni, certificazioni e nulla osta necessari (o comunque sino ad oggi utilizzati) per lo svolgimento dell'attività dell'azienda;
- totalità degli ordini in corso e dei contratti con clienti, licenzianti, fornitori, prestatori di beni e servizi, nonché tutti i contratti in essere strumentali all'esercizio dell'Azienda, esclusi quelli aventi carattere personale;
- totalità dei contratti con i lavoratori dipendenti;
- totalità dei contratti con agenti e procacciatori d'affari;
- uso in via esclusiva della ditta, in qualunque utilizzo e forma dei nomi e dei brevetti, testate registrate, modelli, marchi, e segni distintivi utilizzati dalla società fallita in tutti i loro utilizzi e le loro forme, nonché l'uso, del pari in via esclusiva, dei domain name e siti internet dei disegni e/o di ogni altra proprietà immateriale, dei software, delle licenze e di tutto il know-how;
- totalità dei documenti, dati, corrispondenza cartacea e informatica e materiale su supporto cartaceo, digitale e informatico relativi all'azienda (ivi compresi gli elenchi clienti e fornitori, nonché gli archivi sia cartacei che contenuti nei server aziendali).

3.2. La cessione dell'Azienda comporta l'obbligo in capo all'Acquirente all'assunzione dei dipendenti

in forza nel complesso aziendale per un numero minimo di 31 (trentuno) a tempo indeterminato e di almeno ulteriori 7 (sette) a tempo determinato per n. 12 (dodici) mesi, con esclusione della solidarietà dell'acquirente nei debiti dell'alienante in espressa deroga delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 2112 c.c., previo raggiungimento di accordi per il trasferimento solo parziale ai sensi dell'art. 105, 3° comma, L.F.

Resta escluso, ai sensi dell'art. 105, 4° comma, L.F., qualsiasi debito sorto prima della data di perfezionamento della cessione dell'Azienda, ivi compresi TFR e ratei, spettanti ai predetti dipendenti, maturati fino alla data di cessione dell'Azienda, che non potranno essere posti a carico dell'Aggiudicatario.

Quanto precede previo esperimento della procedura di cui all'art. 47 della legge n. 428/1990.

3.3. L'Aggiudicatario assume altresì l'obbligo di corrispondere separatamente, rispetto al prezzo base fissato nel presente disciplinare per il complesso aziendale, il prezzo per le rimanenze di magazzino (nel seguito: "le Rimanenze") le cui giacenze saranno oggetto di apposito inventario riferito alla data di sottoscrizione dell'atto notarile di cessione del complesso aziendale. Il valore delle Rimanenze sarà determinato utilizzando i criteri di valutazione, riguardanti la giacenza e il consumo medio ponderato nel triennio precedente la vendita, utilizzati dal perito della procedura nella perizia di stima datata 5 febbraio 2024, con le seguenti variazioni:

- il valore delle giacenze, come sopra determinato, sarà ridotto del 50%;
- il prezzo delle giacenze acquistate nei due mesi anteriori alla data di vendita dell'azienda non sarà determinato secondo i criteri sopra riferiti, ma sarà equivalente al loro costo di acquisto.

Il corrispettivo delle Rimanenze dovrà essere regolato così come previsto al successivo punto 8.4.

3.4. La vendita si intende a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo.

3.5. L'esistenza di eventuali vizi e/o mancanza di qualità e/o difformità in relazione ai beni, nessuno escluso, che compongono l'Azienda – ivi compresi quelli derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento alle disposizioni normative e regolamentari anche in materia di sicurezza e di tutela ecologica e ambientale degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, per qualsiasi motivo non considerati anche se occulti o comunque non evidenziati nei documenti messi a disposizione dalla Procedura – non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità e/o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto ai fini della determinazione del prezzo base d'asta.

Allo stesso modo non viene prestata alcuna garanzia in relazione al mantenimento dei contratti, avendo parte di essi carattere personale.

Resta inteso che sarà dell'aggiudicatario attivarsi per le volturazioni di autorizzazione e licenze e per i relativi incombenti amministrativi, fermo l'obbligo di collaborazione, per quanto di competenza, del Fallimento.

In ogni caso, la Curatela non assumerà alcuna garanzia, né responsabilità per le dette autorizzazioni, né per la sussistenza, in capo all'acquirente definitivo, di eventuali requisiti speciali per lo svolgimento di determinate attività, requisiti che restano di competenza e a rischio di quest'ultimo

3.6. Sono espressamente esclusi dall'Azienda:

a) i beni immobili di proprietà di Intesa Sanpaolo oggetto dei seguenti contratti di leasing già oggetto di scioglimento da parte della curatela ai sensi degli artt. 72 e 72-quater l.fall.:

- contratto n. 627358 del 1° aprile 2005 e successive rinegoziazioni, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Comune di Pombia (NO), via S.S. Ticinese n. 32, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 16, n. 177, sub. 6;

- contratto n. 20081749 del 20 dicembre 2007 e successive rinegoziazioni, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Comune di Pombia (NO), via S.S. Ticinese n. 32, identificata al Catasto Fabbricati

al foglio 16, n. 177, subb. 2 e 5.

- b) i crediti relativi all'Azienda ceduta;
- c) i debiti relativi all'Azienda ceduta, sorti anteriormente alla cessione, ai sensi dell'art. 105, 4 comma, L.F.

3.7. I macchinari e gli automezzi saranno ceduti liberi da pesi e/o vincoli.

3.8. Eventuali adeguamenti dei macchinari, delle attrezzature e/o degli automezzi alle normative vigenti in ambito di prevenzione, sicurezza così come quelli riguardanti la tutela ecologica e ambientale in materia di igiene e sanità e, in generale eventuali adeguamenti alle normative vigenti, saranno a carico dell'Aggiudicatario che ne sopporterà qualsiasi rischio, responsabilità e onere, con esonero della Procedura da qualsiasi garanzia od onere al riguardo.

3.9. L'Azienda viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza alcuna garanzia da parte della Curatela.

3.10. Nel caso di aggiudicazione dell'Azienda i rapporti di lavoro dipendente in essere saranno disciplinati in conformità agli esiti della procedura di consultazione sindacale ex art. 47 legge 29 dicembre 1990 n. 428 che, se non già posta in essere, dovrà espletarsi dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di cessione, ai sensi del successivo art. 7.

3.11. Si precisa che le consultazioni sindacali previste dall'art. 105, 3° comma, L.F., indipendentemente dal loro esito, non impediranno il trasferimento dell'Azienda nei termini e secondo le modalità di cui al presente disciplinare, secondo legge ed in forza degli atti negoziali che verranno perfezionati all'esito della procedura competitiva di cui all'art. 107 L.F. e che l'eventuale mancato raggiungimento di accordi in tale ambito non potrà costituire motivo per liberare, in tutto o in parte, l'aggiudicatario dagli obblighi assunti verso il fallimento in forza del disciplinare, della legge e degli atti negoziali che verranno perfezionati ad esito della procedura competitiva ed in particolare, in relazione al pagamento del prezzo ed alla stipula dell'atto di cessione.

3.12. È in capo all'offerente l'onere di effettuare ogni verifica in merito allo stato e alle condizioni di fatto e di diritto del complesso aziendale oggetto di vendita e dei singoli beni che lo compongono, e ciò a propria cura e a proprie esclusive ed integrali spese, con esonero del Fallimento da qualsiasi garanzia e/onere al riguardo.

3.13. Tutti gli oneri fiscali, ivi compresa la tassa di registro, e notarili relativi alla cessione dell'Azienda saranno sostenuti dall'Aggiudicatario.

4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

4.1. Gli offerenti potranno presentare, secondo il modello allegato (All. A), un'offerta incondizionata e irrevocabile per l'acquisto dell'Azienda al prezzo che non potrà essere inferiore ad **Euro 420.000,00 (quattrocentoventimila/00)**, oltre imposte di legge.

4.2. L'offerta dovrà contenere l'impegno degli offerenti ad acquistare le Rimanenze ai termini e alle condizioni di cui al precedente art. 3.3 e di cui al successivo punto 8.4.

4.3. L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa presso lo studio del curatore a Novara in corso Cavallotti n. 30 **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 dicembre 2025** e dovrà essere debitamente sottoscritta dall'offerente o dal suo legale rappresentante e riportare indicazione sulla busta della dicitura "Bando d'asta Fallimento n. 4/2023 Tribunale di Novara". Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta successivamente al predetto termine perentorio o in un luogo diverso da quello sopra indicato. Non sono ammesse altre forme di presentazione dell'offerta. Se l'offerta dovesse essere inviata a mezzo posta farà fede il timbro di ricezione apposto dalla Curatela all'atto del ricevimento.

4.4. L'offerta dovrà indicare:

- le generalità complete, la residenza, il codice fiscale dell'offerente e, se l'offerente è persona giuridica, dovrà essere allegato visura camerale del Registro delle Imprese dal quale risulti che colui che ha sottoscritto l'offerta è munito dei necessari poteri oppure estratto notarile in bollo del verbale di assemblea o del consiglio di amministrazione da cui risulti l'attribuzione di tali poteri;

- il prezzo offerto per l'acquisto dell'Azienda, che non potrà essere inferiore al prezzo base sopra indicato, a pena di esclusione;

- l'espresso impegno dell'offerente di corrispondere il prezzo di acquisto dell'Azienda secondo la modalità prevista dal successivo art. 8.3. del presente disciplinare;

- l'espresso impegno dell'offerente di corrispondere il corrispettivo delle Rimanenze secondo una delle due modalità previste dal successivo art. 8.4. del presente disciplinare e con impegno che, nell'ipotesi di cui all'art. 8.4. b), verrà consegnata garanzia bancaria o assicurativa con clausola a "prima richiesta" rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicurativa avente sede legale in Italia;

- l'espresso impegno dell'offerente di corrispondere al Notaio al momento della stipula dell'atto di cessione dell'Azienda tutte le imposte e gli oneri anche notarili relativi alla cessione;

- l'espresso impegno dell'offerente a presentare tempestivamente tutta la documentazione che verrà richiesta dal Notaio ai fini della cessione;

- l'espressa dichiarazione, da parte dell'offerente, di aver preso visione delle perizie di stima, dello stato dei beni, nonché di accettare le condizioni per partecipare alla vendita;

- l'espressa dichiarazione dell'offerente che si tratta di offerta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. e vincolante per l'offerente sino al 28 febbraio 2026;

- l'espressa dichiarazione dell'offerente di essere a conoscenza che l'Azienda si trova attualmente nella detenzione della società affittuaria controllata dalla società in fallimento in forza di contratto di affitto e che la restituzione del complesso aziendale avverrà in tempo utile per la sottoscrizione dell'atto di cessione in favore dell'aggiudicatario, rinunciando comunque, ora per allora, a formulare contestazioni in caso di ritardo non imputabile al Fallimento;

- l'espressa dichiarazione dell'offerente di essere a conoscenza che l'attività aziendale è esercitata presso immobili di terzi e che i relativi contratti di leasing, già oggetto di scioglimento ex artt. 70 e 72-quater L.F., non rientrano in ogni caso nel complesso aziendale oggetto di vendita;

- l'espressa dichiarazione di rinunciare all'acquisizione della documentazione amministrativa e tecnica e dei libretti di uso e manutenzione dei macchinari, con pieno esonero del fallimento da ogni responsabilità in merito alla conformità degli stessi alla normativa vigente;

- l'espressa dichiarazione di essere pienamente a conoscenza della situazione giuridica ed amministrativa del complesso aziendale oggetto di cessione;

- l'espresso impegno a corrispondere al Curatore, con le modalità dallo stesso indicate ed entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta di pagamento e comunque prima dell'atto di cessione, tutti gli oneri derivanti dalla dismissione dell'eventuale personale eccedentario, quali i contributi di cui all'art. 2, co. 31 e seguenti, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. "contributo NASPI" o "ticket per il licenziamento") ovvero il contributo di accesso alla C.I.G./C.I.G.S. per detto personale, con esclusione dell'indennità di preavviso; nell'impossibilità di provvedervi entro il termine previsto, di fornire adeguate garanzie alternative;

- l'espressa dichiarazione dell'offerente di accettazione dell'Azienda come "vista e piaciuta", nello stato di fatto e di diritto in cui si trova così come descritto nel presente disciplinare.

4.5. La busta chiusa contenente l'offerta dovrà altresì contenere:

- il presente disciplinare siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso per accettazione;

- la cauzione di cui al successivo art. 5.

4.6. Non saranno ritenute valide offerte che siano subordinate, in tutto o in parte, a condizioni di qualsiasi genere, fermo restando che la presentazione dell'offerta comporta l'assunzione degli impegni e la formulazione delle dichiarazioni contemplate dall'art. 4.4.

5) CAUZIONE

5.1. L'offerta dovrà essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dal versamento di una somma pari al 15% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di cauzione, a mezzo assegno circolare intestato a "Fallimento R.G. 4/2023 Tribunale di Novara" ovvero mediante deposito della ricevuta di bonifico bancario, contenente obbligatoriamente l'indicazione del codice CRO e con valuta, non posteriore alla data del **29 dicembre 2025**, effettuato a favore della Procedura sul conto corrente bancario aperto presso Banco BPM S.p.A. - filiale 1 di Novara Iban: IT71M0503410101000000015166.

5.2. Le cauzioni dei soggetti che non si renderanno aggiudicatari dell'Azienda nell'ambito della procedura competitiva verranno restituite immediatamente dopo l'aggiudicazione se rilasciate con assegno circolare e, se rilasciate con bonifico, entro 15 giorni dall'aggiudicazione se l'offerente avrà già indicato le coordinate bancarie del conto corrente su cui effettuare il versamento ovvero, ove tale indicazione non venisse effettuata in sede di aggiudicazione, dalla data in cui verranno comunicate al curatore le coordinate bancarie.

5.3. La cauzione rilasciata dall'aggiudicatario sarà imputata in conto prezzo ovvero, in caso di successivo mancato versamento del prezzo, incamerata a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il diritto della Procedura al risarcimento del maggior danno.

6) APERTURA DELLE BUSTE

6.1. Il **giorno 30 dicembre 2025, ore 10.30**, data in cui si terrà la procedura competitiva presso lo studio del curatore dott. Andrea Baldi a Novara in corso Cavallotti n. 30, alla presenza degli offerenti, il curatore procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto e alla verifica della loro tempestività e ammissibilità, accertando che contengano tutta la documentazione richiesta.

6.2 Il curatore darà lettura dei prezzi offerti per l'acquisto dell'Azienda, provvedendo alla stesura del verbale delle operazioni di gara che sarà successivamente depositato in cancelleria.

6.3. In caso di più offerte valide che riportino un prezzo uguale o superiore alla base d'asta, si procederà ad una gara a partire dal valore dell'offerta più alta, con offerte in aumento minime stabilite in Euro 10.000,00- ovvero nel diverso importo che il Curatore riterrà di stabilire seduta stante. L'Azienda verrà aggiudicata a chi avrà effettuato il rilancio più alto ovvero in assenza di rilanci l'Azienda verrà aggiudicata al soggetto che aveva offerto il miglior prezzo.

6.4. Ai sensi dell'art. 108 L.F. l'aggiudicazione sarà resa definitiva trascorsi 10 (dieci) giorni dal deposito dell'informativa prevista dall'art. 107, 5° comma, L.F.

7) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

7.1. L'aggiudicatario, se non ancora espletato tale adempimento, dovrà esperire senza indugio la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 47 della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, dando la prescritta comunicazione almeno 25 (venticinque) giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriverà il trasferimento della proprietà del complesso aziendale, come da previsione di cui *infra*.

8) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE D'AZIENDA, ULTERIORI FORMALITA' ED ADEMPIMENTO E PAGAMENTO DEL PREZZO

8.1. L'atto di trasferimento della proprietà del complesso aziendale sarà stipulato, ai sensi dell'art. 105, comma 2 legge fallimentare, entro 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data di aggiudicazione avanti il Notaio designato dalla Curatela fallimentare, salvo proroga da parte del Giudice delegato di 15 (quindici) giorni su richiesta dell'aggiudicatario e in presenza di giustificati motivi.

8.2. Il contratto di cessione dovrà contenere i termini e le condizioni relative alla cessione dell'Azienda di cui al presente disciplinare.

8.3. Il prezzo di acquisto dell'Azienda dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione non oltre l'atto della stipula del contratto di cessione, previa imputazione in conto prezzo di quanto già versato alla procedura a titolo di cauzione.

8.4. Il corrispettivo delle Rimanenze dovrà essere corrisposto alternativamente secondo le seguenti modalità:

a) in un'unica soluzione all'atto della stipula del contratto di cessione;

b) tramite il pagamento di un numero massimo di 18 (diciotto) rate di pari importo con scadenza mensile, entro l'ultimo giorno di ogni mese, a partire dalla fine del mese in cui è stato stipulato l'atto notarile di cessione dell'azienda. L'importo delle rate non verrà maggiorato di interessi corrispettivi. Condizione essenziale perché possa procedersi al pagamento rateale del corrispettivo delle rimanenze è la consegna, all'atto della stipula del contratto di cessione, di garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta per un importo pari alle rate residue, rilasciata a favore del fallimento da primario istituto di credito o compagnia assicurativa avente sede legale in Italia, che sia sostanzialmente conforme al testo allegato (All. B).

In caso di mancato tempestivo pagamento anche solo di una delle rate del corrispettivo, l'acquirente si considererà decaduto, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., dal beneficio della dilazione e saranno immediatamente esigibili le ulteriori rate, con conseguente diritto della Procedura di eseguire la garanzia bancaria a prima richiesta per l'intero importo ancora dovuto.

8.5. In caso di salvaguardia solo parziale dei livelli occupazionali, fatti salvi i numeri minimi di assunzioni di cui all'art. 3.2, l'acquirente dovrà inoltre impegnarsi a corrispondere al Curatore, con le modalità dallo stesso indicate ed entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta di pagamento e comunque prima dell'atto di cessione, tutti gli oneri derivanti dalla dismissione dell'eventuale personale eccedentario, quali i contributi di cui all'art. 2, co. 31 e seguenti, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. "contributo NASPI" o "ticket per il licenziamento") ovvero il contributo di accesso alla C.I.G./C.I.G.S. per detto personale, con esclusione dell'indennità di preavviso; nell'impossibilità di provvedervi entro il termine previsto, di fornire adeguate garanzie alternative.

8.6. L'Acquirente provvederà al momento della stipula del contratto al pagamento delle imposte e degli oneri anche notarili per la cessione dell'Azienda.

9) CONSEGNA DELL'AZIENDA

9.1. Il trasferimento della proprietà dell'Azienda ha effetto dalle ore 00.00 della data di stipulazione del contratto di cessione d'Azienda.

Da tale momento saranno a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri relativi all'Azienda, nessuno escluso, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, guardiania e custodia, imposte e tasse, utenze e ogni altro onere di pertinenza, ivi inclusi quelli correlati alla detenzione e/o utilizzo degli immobili presso i quali oggi è svolta l'attività aziendale.

10) INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

10.1 In caso di mancata stipulazione del contratto di cessione d'Azienda per fatto o colpa imputabile

all'Aggiudicatario, quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione e la curatela avrà diritto di trattenere la cauzione, a titolo di penale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

10.2. In tal caso la Procedura potrà ad insindacabile giudizio indire una nuova procedura competitiva ovvero dar luogo all'aggiudicazione in favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato rispetto a quella formulata dall'aggiudicatario decaduto.

11) DOCUMENTAZIONE AZIENDALE ED ARCHIVIO

11.1. La documentazione afferente l'esercizio dell'impresa, conservata alla data della stipula del contratto di cessione presso gli uffici commerciali, tecnici, produttivi, nonché tutta la documentazione relativa ai contratti trasferiti, fanno parte dell'Azienda ceduta e come tale verranno trasferite all'Acquirente, conservando l'Alienante incondizionato diritto di accesso, di consultazione, di estrazione di copie, con preavviso al personale addetto.

11.2. Restano in proprietà del Fallimento la documentazione contabile e le scritture ausiliarie, inerenti al periodo precedente la cessione dell'Azienda, con obbligo di custodia e di conservazione da parte dell'Acquirente senza oneri per la Procedura, per le durate di legge, anche al fine di preservare l'accesso legalmente richiesto da ogni pubblica autorità competente. Per lo stesso fine e sempre per le durate di legge, l'obbligo di conservazione, senza oneri per la Procedura, si estende alla documentazione relativa ai dipendenti di competenza del periodo precedente la cessione dell'Azienda.

11.3 L'Acquirente consentirà alla curatela altresì l'utilizzo, senza oneri, di eventuale personale amministrativo compatibilmente con i carichi di lavoro dei dipendenti e con preavviso da concordarsi.

11.4. L'Acquirente avrà facoltà di procedere alla distruzione dei documenti oggetto di custodia per i quali siano venuti a scadenza gli obblighi di cui al precedente punto 11.2. e che la Procedura non abbia provveduto a ritirare nonostante avviso scritto inoltrato per PEC all'indirizzo del fallimento almeno 30 giorni prima della scadenza.

12) DISPOSIZIONI FINALI

12.1. Il presente disciplinare non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione al pubblico risparmio e non comporta alcun obbligo o impegno di vendita dell'Azienda in capo alla Procedura ed in favore degli offerenti.

12.2. Le attività finalizzate alla cessione dell'Azienda e le informazioni conseguite nell'ambito della procedura competitiva per l'acquisto dell'Azienda sono coperte dall'obbligo di riservatezza.

12.3. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente disciplinare – ed ai relativi allegati – e/o derivante o comunque connessa alla procedura competitiva di cui al presente disciplinare, che non sia devoluta per legge alla competenza funzionale del Giudice fallimentare di Novara, sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Novara.

Allegati:

- A) Modello di offerta
- B) Garanzia bancaria/assicurativa a prima richiesta per pagamento corrispettivo Rimanenze

Novara, ____ 2025

Per accettazione

ALLEGATO A



Su carta intestata dell'offerente in bollo



TRIBUNALE DI NOVARA

FALLIMENTO: N. 4/2023

G.D.: dott.ssa Rossella Incardona

Curatore: dott. Andrea Baldi



OFFERTA

Al Curatore
del Fallimento R.G. 4/2023 Tribunale di Novara
dott. Andrea Baldi



Il sottoscritto _____, residente in _____, nella sua qualità di legale rappresentante di _____, con sede in _____, iscritta al Registro Imprese di _____, al n. _____ (All. A), (C.F. _____), in forza dei poteri conferiti con _____, che si allega (All. B)

offre irrevocabilmente ed incondizionatamente

la somma di € _____ per l'acquisto dell'Azienda, meglio definita all'art. 3.1. e 3.2. del Disciplinare per la vendita del complesso aziendale (di seguito il "Disciplinare"), ai termini e alle condizioni previste nel Disciplinare.

Il sottoscritto si impegna espressamente:

- a corrispondere separatamente, rispetto al prezzo offerto per l'acquisto dell'Azienda, il corrispettivo per le Rimanenze di magazzino ai termini e alle condizioni previste nell'art. 3.3. del Disciplinare;
- a corrispondere il prezzo per l'acquisto dell'Azienda secondo le modalità previste dall'art. 8.3 del Disciplinare;
- a corrispondere il corrispettivo per l'acquisto delle Rimanenze di magazzino secondo le modalità previste dall'art. 8.4. del Disciplinare;
- *[nel caso di pagamento dilazionato del corrispettivo delle rimanenze secondo le modalità di cui all'art. 8.4. b,]* a consegnare la garanzia bancaria/assicurativa a prima richiesta, prevista dall'art. 8.4. b) del Disciplinare;
- in caso di salvaguardia solo parziale dei livelli occupazionali, fatti salvi i numeri minimi di assunzioni di cui all'art. 3.2. del Disciplinare, a corrispondere al Curatore, con le modalità dallo stesso indicate ed entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta di pagamento e comunque prima dell'atto di cessione, tutti gli oneri derivanti dalla dismissione dell'eventuale personale eccedentario, quali i contributi di cui all'art. 2, co. 31 e seguenti, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. "contributo NASPI" o "ticket per il licenziamento") ovvero il contributo di accesso alla C.I.G./C.I.G.S. per detto personale, con esclusione dell'indennità di preavviso; nell'impossibilità di provvedervi entro il termine previsto, di fornire adeguate garanzie alternative;



- a corrispondere al Notaio al momento della stipula dell'atto di cessione dell'Azienda tutte le imposte e gli oneri anche notarili relativi alla cessione;
- a presentare tempestivamente tutta la documentazione che verrà richiesta dal Notaio ai fini della cessione.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di aver preso visione delle perizie di stima, dello stato dei beni, nonché di accettare le condizioni per partecipare alla vendita;
- che la presente offerta è irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. e vincolante sino al 28 febbraio 2026;
- di essere a conoscenza che l'Azienda si trova attualmente nella detenzione della società affittuaria controllata dalla società in fallimento in forza di contratto di affitto e che la restituzione del complesso aziendale avverrà in tempo utile per la sottoscrizione dell'atto di cessione in favore dell'aggiudicatario, rinunciando comunque, ora per allora, a formulare contestazioni in caso di ritardo non imputabile al Fallimento;
- di essere a conoscenza che l'attività aziendale è esercitata presso immobili di terzi e che i relativi contratti di leasing, già oggetto di scioglimento ex artt. 70 e 72-quater L.F., non rientrano in ogni caso nel complesso aziendale oggetto di vendita;
- di rinunciare all'acquisizione della documentazione amministrativa e tecnica e dei libretti di uso e manutenzione dei macchinari, con pieno esonero del fallimento da ogni responsabilità in merito alla conformità degli stessi alla normativa vigente;
- di essere pienamente a conoscenza della situazione giuridica ed amministrativa del complesso aziendale oggetto di cessione;
- di accettare l'Azienda come "vista e piaciuta", nello stato di fatto e di diritto in cui si trova così come descritto nel Disciplinare;
- di accettare, anche a valere quali clausole della futura cessione dell'Azienda, tutti i termini e le condizioni previste nel Disciplinare, che si allega alla presente offerta, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso per accettazione (All. C).

In caso di aggiudicazione dell'Azienda, il sottoscritto si impegna a dare avvio senza indugio alla procedura di consultazione sindacale ex art. 47 Legge 428/1990, come previsto all'art. 7.1. e 8.1. del Disciplinare.

Si allega alla presente offerta, a titolo di cauzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Disciplinare, assegno circolare intestato al Fallimento ovvero *ricevuta di bonifico bancario effettuato su conto corrente della Procedura con indicazione del codice CRO e con valuta non posteriore al 3 settembre 2024* pari al 15% del prezzo offerto.

Si allega:

- A) Visura Camerale dell'offerente_____;
- B) Delibera attributiva dei poteri rilasciata dal competente organo/Procura;
- C) Disciplinare;
- D) Cauzione;

Luogo e data, _____

Filiale di _____

_____, _____



Spett.le

Fallimento n. 4/2023 Tribunale di Novara



PREMESSO:



- (a) che il Fallimento n. 4/2023 Tribunale di Novara (di seguito il "Venditore") è proprietaria dell'Azienda che svolge attività di costruzione (anche per conto terzi) e di vendita di ruote gommate e di altri materiali per carrelli ad uso industriale, commerciale e civile, nonché l'assunzione di mandati di agenzia, di rappresentanza e di commissione che riguardano i prodotti sopra citati, composta da macchinari, attrezzature, automezzi, beni immateriali, contratti in corso e dipendenti, il tutto come meglio descritto nel "Disciplinare per la vendita del complesso aziendale" e nelle perizie di stima;
- (b) che _____ (di seguito l'"Acquirente") si è reso aggiudicatario dell'Azienda nell'ambito delle procedure competitive di cui agli artt. 105 e 107 L.F., oltre che delle Rimanenze di magazzino come previsto dall'art. _____ del citato Disciplinare verso pagamento per le Rimanenze del corrispettivo di Euro_____ (di seguito il "Corrispettivo");
- (c) che la cessione dell'Azienda e delle Rimanenze avverrà ai termini ed alle condizioni previste nel Disciplinare per la vendita del complesso aziendale;
- (d) che l'Acquirente si è impegnato a corrispondere il Corrispettivo delle Rimanenze secondo le modalità previste dall'art. _____ del Disciplinare;
- (e) che in data _____ verrà stipulato avanti il Notaio _____ di Novara atto di cessione dell'azienda ai sensi dell'art. 2556 c.c.

TUTTO CIO' PREMESSO,

come parte integrante e sostanziale della presente garanzia (la "Garanzia"), Vi confermiamo quanto segue.

1. Su richiesta dell'Acquirente, noi _____ - con sede in _____ - Partita Iva, Codice Fiscale e numero Registro Imprese di _____, R.E.A. ___, codice A.B.I. ___, Albo Nazionale delle Banche n._____, (nel seguito "Banca") e per essa la Filiale di _____, nella persona di _____ nato a _____ il _____, Codice Fiscale _____, in qualità di _____, con la presente garantiamo



irrevocabilmente e incondizionatamente il puntuale ed integrale adempimento degli obblighi di pagamento delle rate del Corrispettivo per la cessione delle Rimanenze di magazzino, previsti a carico dell'Acquirente dall'art. _____ del Disciplinare e ci impegniamo a corrispondervi, rimossa ogni eccezione, a Vostra semplice richiesta scritta e secondo i termini di seguito indicati, qualunque importo da Voi richiesto **fino ad un ammontare massimo di Euro _____** (l' "Importo Massimo Garantito"), in relazione agli obblighi di pagamento di cui all'art. _____ del Disciplinare.

Resta espressamente inteso che, in caso di mancato o parziale pagamento anche solo di una delle rate del Corrispettivo delle Rimanenze in coerenza con quanto previsto all'art. _____ del Disciplinare, il Venditore potrà escutere la presente garanzia per l'intero Importo Massimo Garantito.

2. In forza della presente Garanzia noi, _____, ci impegniamo irrevocabilmente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escusione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, a pagare immediatamente l'intero importo che ci verrà indicato come dovuto, a fronte del ricevimento di una richiesta scritta da parte Vostra, nella quale venga dato atto del mancato pagamento, nei termini previsti, anche solo di una delle tre rate dilazionate del Corrispettivo per la cessione delle Rimanenze di magazzino ai sensi dell'art. _____ del Disciplinare.

3. A seguito della semplice richiesta di cui sopra la Banca Vi corrisponderà l'importo dovuto in base alla presente Garanzia, e ciò nonostante l'eventuale opposizione scritta dell'Acquirente, o, comunque, nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che sia da quest'ultimo sollevata.

L'importo da noi dovuto in base alla presente Garanzia Vi verrà corrisposto entro tre giorni lavorativi dalla Vostra richiesta scritta mediante bonifico bancario sul conto corrente da Voi indicato nella richiesta.

4. La presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo dell'Importo Massimo Garantito.

5. La presente Garanzia rimarrà in vigore fino al _____.

6. In deroga all'art. 1939 del Codice Civile la presente Garanzia dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui le obbligazioni garantite dovessero essere dichiarate invalide.

La Banca, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 1945 e 1955 del Codice Civile.

7. Noi, _____ espressamente rinunciamo ad ogni difesa, eccezione e diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti dei beneficiari della presente garanzia in relazione alle obbligazioni da noi assunte con la presente Garanzia a prima richiesta, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che l'Acquirente possa avere a qualsiasi titolo nei Vostri confronti.

8. Le spese e i costi relativi alla presente Garanzia saranno interamente a carico dell'Acquirente.

9. Tutti gli avvisi e le comunicazioni previsti o richiesti dalla presente Garanzia o comunque necessari in relazione ad essa dovranno essere effettuati per iscritto e comunicati mediante PEC ai seguenti indirizzi



(ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto dalle parti interessate):

- (a) quanto all'Acquirente,
- (b) quanto al Venditore,
- (c) quanto alla Banca,

10. La presente Garanzia è regolata dal - e deve essere interpretata in conformità al - diritto italiano. Il Tribunale di Novara avrà competenza esclusiva su tutte le controversie nascenti dalla presente Garanzia, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione.



ASTE
GIUDIZIARIE®

Il Direttore

